



RIFORMA ISEE

*D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159
previsto dall'articolo 5 del D. L. 201/2011,
convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214*

Principali novità introdotte: minore autocertificazione e DSU modulare

MINORE AUTOCERTIFICAZIONE

Fino alla riforma tutte le informazioni contenute nella DSU erano autocertificate.

Il D.P.C.M. 159/2013 prevede un **forte ridimensionamento dell'autocertificazione** delle informazioni **da parte del cittadino** perché **molti dati reddituali sono attinti dagli archivi** dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS.

Di conseguenza le **informazioni** per il calcolo dell'ISEE sono di **tre tipologie**:

- ▶ **autodichiarate** dal cittadino: es. **dati anagrafici**, informazioni sulla **disabilità**
- ▶ **acquisite dagli archivi di Agenzia delle entrate**: es. **reddito complessivo ai fini IRPEF**
- ▶ **acquisite dagli archivi dell'INPS**: es. **indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare**

- ▶ **Riduzione di errori di dichiarazione / frodi**
 - ▶ **Rafforzamento dei controlli**

DSU MODULARE

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è **valida dalla presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo** ed **assume carattere modulare**: vi sono **diversi diversi** modelli da **utilizzare in funzione della prestazione da richiedere e delle caratteristiche del nucleo familiare**:

- 1. DSU MINI**: consente di calcolare l'ISEE **Ordinario** valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate
- 2. DSU cd. «Integrale»**: va **compilata se ricorrono alcune situazioni familiari** (es. **disabilità, genitori non coniugati e non conviventi tra loro**) **o per l'accesso ad alcune prestazioni** (es. **diritto allo studio universitario, socio-sanitarie**)
- 3. DSU ISEE Corrente**: va **compilata per richiedere l'ISEE Corrente** in caso di **variazione della situazione lavorativa di uno o più componenti**

- ▶ **Compilazione dei soli dati applicabili alla propria situazione familiare / prestazione di interesse**

Principali novità introdotte: pluralità di ISEE

Il D.P.C.M. 159/2013 affianca all'ISEE Ordinario o Standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare.

ISEE ORDINARIO O STANDARD

Utilizzabile per la **generalità delle prestazioni sociali agevolate** (prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate)

ISEE UNIVERSITÀ

Utilizzabile per le **prestazioni per il diritto allo studio universitario** previa **identificazione del nucleo familiare di riferimento dello studente**

ISEE SOCIOSANITARIO

Utilizzabile per le **prestazioni socio-sanitarie** per cui è **possibile scegliere un nucleo familiare ristretto** rispetto a quello ordinario

ISEE SOCIOSANITARIO - RESIDENZE

Utilizzabile per le **prestazioni socio-sanitarie residenziali**, per cui è **possibile scegliere un nucleo familiare ristretto**; **prevede differenze in alcune componenti di calcolo e tiene conto** della situazione economica **dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo**

ISEE CON GENITORI NON CONIUGATI TRA LORO E NON CONVIVENTI

Utilizzabile per le **prestazioni rivolte ai minorenni/studenti universitari** che siano **figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi** e **tiene conto** della situazione economica **del genitore non convivente**

ISEE CORRENTE

*È un **aggiornamento dell'ISEE già rilasciato e calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo. Ha validità di due mesi dalla presentazione della DSU***

Principali novità introdotte: nucleo familiare

Presenza di genitori e figli nel nucleo

Maggiore attenzione a:

- ▶ nuclei familiari con **più di tre figli**
- ▶ nuclei familiari con **componenti di età minore ai 3 anni**
- ▶ **nuclei familiari monoparentali**

Coniuge iscritto all'AIRE

Inclusione nel nucleo familiare del coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)

Disabilità / non autosufficienza

- ▶ **Possibilità** per i soggetti disabili / non autosufficienti di **formare nucleo da soli**
- ▶ **Possibilità** per i soggetti disabili / non autosufficienti di **utilizzare un nucleo familiare «ristretto»**

Genitori non coniugati e non conviventi tra loro

Per le prestazioni per minorenni / prestazioni per lo studio universitario il genitore non convivente, a seconda della propria situazione, può:

- ▶ **essere attratto nel nucleo familiare del figlio**
- ▶ **partecipare all'indicatore con una componente aggiuntiva**

Principali novità introdotte: revisione componenti di calcolo

Inclusione nel calcolo **anche di somme fiscalmente esenti** (es. assegno per il nucleo familiare, assegno sociale, indennità di accompagnamento)

Valorizzazione del **patrimonio mobiliare** non più come saldo attivo ma **tramite giacenza media**

Inclusione nel calcolo **anche del patrimonio posseduto all'estero** dai componenti del nucleo familiare

Possibilità di portare in **detrazione** alcune **spese sostenute** (es. assistenza ai disabili) **purché rendicontate**

La revisione delle componenti di calcolo permette di **riflettere in maniera più veritiera l'effettiva condizione economica del nucleo familiare** e, di conseguenza, **garantire una maggiore equità nell'accesso alle prestazioni sociali agevolate**

ISEE e nucleo familiare

Il **nucleo familiare** del dichiarante è **costituito** dai **soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU**, salvo alcune eccezioni.

NUCLEO FAMILIARE



Dichiarante



Coniuge



Figlio
minorenne



Figlio
maggiorenne non
convivente a
carico ai fini IRPEF



Figlio
maggiorenne
convivente



Altra persona
nel nucleo

Confermati i principi:


- ▶ dell'appartenenza dei coniugi allo stesso nucleo familiare, anche se aventi diversa residenza anagrafica. Fanno eccezione le ipotesi di separazione, divorzio, ecc.
- ▶ dell'appartenenza dei figli minori di anni 18 al nucleo familiare del genitore con il quale convivono

Introdotte regole particolari:

- ▶ il figlio maggiorenne non convivente ma a carico dei genitori rientra nel nucleo di questi solo se non coniugato e non avente figli

Nucleo ristretto


Il **beneficiario** di prestazioni socio-sanitarie, prestazioni socio-sanitarie residenziali e corsi di **dottorato** ha la **facoltà** di dichiarare, per l'accesso a tali prestazioni, un **nucleo familiare «ristretto»** composto da se stesso, coniuge e figli (se presenti).



- ▶ Il **nucleo ristretto** è costruito con riferimento al **beneficiario** della prestazione
- ▶ Il **beneficiario** non deve essere necessariamente il **dichiarante**; tuttavia il **dichiarante** deve necessariamente far parte del **nucleo ristretto**
- ▶ Per l'inclusione del **coniuge** e dei **figli** valgono le **stesse regole** del **nucleo familiare** ordinario
- ▶ Il **nucleo ristretto** può essere **composto** anche dal **solo beneficiario**

Attrazione di soggetti nel nucleo: genitore non convivente

In caso di richiesta di **prestazioni rivolte a minorenni e/o prestazioni per il diritto allo studio universitario**, il D.P.C.M. prevede che il **genitore che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore sia attratto nel nucleo familiare del figlio purché rispetti determinate condizioni** e ai soli fini dell'accesso a tali prestazioni.



Il **genitore non convivente** entra a far parte del **nucleo del figlio** qualora non si trovi in nessuna delle seguenti situazioni:

- a) è **coniugato con persona diversa dall'altro genitore** del beneficiario della prestazione
- b) **ha figli con persona diversa dall'altro genitore** del beneficiario della prestazione
- c) è **tenuto a versare assegni** periodici per il **mantenimento** del figlio beneficiario
- d) è **escluso dalla potestà** sul beneficiario o è soggetto a **provvedimento di allontanamento** dalla residenza familiare
- e) è **estraneo** al beneficiario in termini di **rapporti affettivi ed economici** e **l'estraneità è stata accertata** dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali)

Attrazione di soggetti nel nucleo: studente non autonomo

In caso di richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario, il D.P.C.M. prevede che lo studente non convivente nel nucleo familiare di origine che non risulti autonomo sia attratto nel nucleo familiare dei propri genitori ai soli fini dell'accesso a tali prestazioni.


NUCLEO CON STUDENTE AGGREGATO



- ▶ Lo studente universitario è **autonomo** quando si trova in **entrambe** le seguenti condizioni:
 - a) è **residente fuori dall'unità abitativa** della famiglia di origine **da almeno due anni** dalla data di iscrizione per la prima volta al corso di studi, **in alloggio non di proprietà di un suo membro**
 - b) presenta **adeguata capacità di reddito**
- ▶ Lo studente **non è autonomo** se manca una o **entrambe tali condizioni**. In tal caso è **attratto nel nucleo familiare dei propri genitori senza il proprio coniuge e i figli qualora esistenti**
- ▶ Nel caso in cui i **genitori** dello studente non autonomo **appartengano a nuclei familiari distinti** è necessario **individuare il genitore di riferimento nel cui nucleo lo studente sarà attratto** secondo le regole ordinarie
- ▶ **Restano valide le regole di inclusione, nel nucleo di riferimento, del genitore non convivente** e non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il beneficiario come figlio

Componente aggiuntiva: genitore non convivente

In caso di richiesta di **prestazioni rivolte a minorenni e/o prestazioni per il diritto allo studio universitario**, il D.P.C.M. prevede che all'ISEE del nucleo familiare venga **sommata una componente aggiuntiva calcolata sul genitore che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio, che non sia convivente e non coniugato con l'altro genitore e che rispetti determinate condizioni.**




La componente aggiuntiva deve essere calcolata qualora per il **genitore non convivente** si verifichi **almeno una delle seguenti condizioni:**

- a) sia **coniugato con persona diversa dall'altro genitore** del beneficiario della prestazione
 - b) abbia **figli con persona diversa dall'altro genitore** del beneficiario della prestazione
- e nessuna delle seguenti:**
- c) è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio beneficiario
 - d) è escluso dalla potestà sul beneficiario, o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
 - e) è estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali)

Componente aggiuntiva: figli non compresi nel nucleo

In caso di richiesta di **prestazioni socio-sanitarie residenziali**, il D.P.C.M. prevede che all'ISEE del beneficiario della prestazione venga **sommata una componente aggiuntiva calcolata sui figli non compresi nel nucleo familiare (ordinario o ristretto) che rispettino determinate condizioni.**



La **componente aggiuntiva** deve essere **calcolata per ogni figlio del beneficiario** della prestazione **non compreso nel nucleo familiare (ordinario o ristretto)** per il quale **non ricorra nessuna delle seguenti condizioni:**

- ▶ per tale figlio o per un componente del suo nucleo sia stata **accertata la condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza**
- ▶ per tale figlio sia stata **accertata** dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l'**estraneità** in termini di **rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario** della prestazione

Gli ISEE previsti dalla Riforma

A

ISEE Ordinario o Standard è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.

Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio bonus elettrico)

Il D.P.C.M. 159/2013 affianca all'**ISEE Ordinario o Standard** ulteriori **ISEE** utilizzabili per **determinate tipologie di prestazioni** e finalizzati a tenere in considerazione **particolari situazioni di nucleo familiare**.

Gli ISEE previsti dalla Riforma

B

ISEE Università

Per l'accesso alle **prestazioni per il diritto allo studio universitario** va identificato il **nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza**. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori che non abbiano un'adeguata capacità di reddito vengono "attratti", solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l'ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni

C

ISEE Sociosanitario

Per l'accesso alle **prestazioni socio-sanitarie**, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, **è possibile scegliere un nucleo ristretto** rispetto a quello ordinario (solo beneficiario, coniuge e figli). Nel caso di persona con disabilità maggiorenni, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona

Gli ISEE previsti dalla Riforma

D

ISEE Sociosanitario - Residenze

Tra le prestazioni socio-sanitarie alcune **regole particolari** si applicano alle **prestazioni residenziali** (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la **facoltà di scegliere un nucleo ristretto** rispetto a quello ordinario, **si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio**. Tale previsione consente, in particolare, di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura. **Tale componente non si calcola in presenza di particolari requisiti** (se il figlio è affetto da **disabilità** o nel suo nucleo sono presenti persone con disabilità e quando risulti accertata, giudizialmente o dalle pubbliche autorità, la **totale estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici**).

Infine, in sede di calcolo dell'ISEE, **non sono applicabili** per tali prestazioni residenziali **alcune detrazioni** previste per le altre prestazioni socio-sanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all'assistenza personale) e **continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante:**

- le **donazioni di cespiti** effettuate **successivamente alla prima richiesta di prestazione**
- le **donazioni effettuate nei tre anni precedenti** tale richiesta **se in favore di persone tenute agli alimenti**

Gli ISEE previsti dalla Riforma

E

ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario.

Se il genitore non convivente a sua volta non è coniugato o non ha figli con persona diversa dall'altro genitore, in sede di calcolo dell'ISEE si deve tenere conto anche della condizione economica di tale genitore che è aggregato al nucleo del figlio beneficiario (salvo i casi di esclusione). Ma anche quando l'altro genitore è coniugato o ha figli con persona diversa può essere necessario tenere conto della sua situazione economica attraverso il calcolo della componente aggiuntiva (ad esempio, se non c'è un provvedimento dell'autorità giudiziaria che preveda il versamento di alimenti per il mantenimento del figlio).


Si tiene perciò in considerazione tale genitore del beneficiario ai soli fini delle prestazioni per minorenni salvo eccezioni rappresentate dalla circostanza che tale genitore risulti del tutto estraneo al nucleo. **Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi**

Gli ISEE previsti dalla Riforma: ISEE CORRENTE

- ❑ Il D.P.C.M. 159/2013 prevede la **possibilità, qualora sia già stata presentata una DSU e vi sia già un ISEE in corso di validità, di richiedere un ISEE riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato alla richiesta di prestazione, chiamato ISEE Corrente**
- ❑ L'ISEE Corrente consente di **aggiornare i dati reddituali di uno o più componenti** del nucleo per cui **nei 18 mesi precedenti** la richiesta di prestazione si sia verificata una **variazione della situazione lavorativa** (ad esempio, risoluzione o sospensione del rapporto di lavoro)
- ❑ Non vi è **nessun aggiornamento delle componenti patrimoniali e familiari**
- ❑ L'ISEE Corrente verrà **rilasciato solo** nel caso in cui alla variazione lavorativa di uno o più componenti del nucleo sia associata una **variazione della situazione reddituale** complessiva del nucleo familiare **superiore al 25% rispetto a quella dell'ISEE calcolato in via ordinaria**
- ❑ È **possibile richiedere l'ISEE Corrente per ognuno degli ISEE previsti dalla Riforma** (ISEE Ordinario, ISEE nucleo ristretto, ISEE socio sanitario residenze, ecc.)
- ❑ Tale ISEE ha **validità di 2 mesi** dal momento della **presentazione della DSU (Modello Sostitutivo)**

La nuova DSU: ridimensionamento dell'autocertificazione

La nuova DSU prevista dal D.P.C.M. 159/2013 prevede il **ridimensionamento della quantità di informazioni autodichiarate** dal cittadino:




La nuova DSU: modalità di presentazione

La **DSU** può essere **presentata**:

- ai **Comuni**
- ai Centri di assistenza fiscale (**CAF**)
- direttamente all'**ente erogatore della prestazione**
- alla sede **INPS** competente per territorio o **in via telematica** collegandosi al sito internet **www.inps.it**. Il **portale ISEE** sarà disponibile nella sezione del sito "**Servizi on-line**" – "**Servizi per il Cittadino**" al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS e presentare la propria DSU tramite un percorso di **acquisizione telematica assistita** che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare

La nuova DSU: flusso della domanda



- ❑ Il **dichiarante presenta ai soggetti incaricati la DSU**, ricevendo la **ricevuta di avvenuta presentazione** ma non l'ISEE calcolato; tale DSU sarà **valida dalla data di presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo**
 - ❑ Entro **4 giorni lavorativi** dalla ricezione della DSU, i soggetti incaricati (es. CAF) trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE
 - ❑ Entro il **4° giorno lavorativo successivo** a quello della completa e valida ricezione dei dati autocertificati e dell'inoltro della relativa richiesta da parte dell'INPS avviene l'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE
 - ❑ Entro il **2° giorno lavorativo successivo** a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria l'INPS (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti da Agenzia delle Entrate e quelli presenti nei propri archivi) determina l'ISEE e lo rende disponibile
-
- ❑ **Trascorsi 15 giorni lavorativi** dalla data di presentazione della DSU il dichiarante che non abbia ricevuto l'attestazione, può, **compilando il modulo integrativo**, autodichiarare i dati per il calcolo dell'ISEE ed ottenere un'**attestazione provvisoria**

La nuova DSU: struttura modulare

All'art. 10 c. 4 del Decreto la DSU viene definita come **modulare** e si compone di:

- a) **modello base** relativo al nucleo familiare
- b) **fogli** relativi ai singoli **componenti**
- c) **moduli aggiuntivi**, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive
- d) **moduli sostitutivi**, in caso di richiesta dell'ISEE Corrente
- e) **moduli integrativi** (da utilizzare in 3 ipotesi: per il rilascio di un'attestazione provvisoria trascorsi 15 giorni dalla data di presentazione della DSU; in caso di inesattezze rilevate nei dati non autodichiarati; per autocertificare i redditi in casi particolari)

Sulla base delle disposizioni normative dell'art. 10 sono **stati definiti tre differenti modelli di DSU**:

1 DSU MINI

2 DSU
cd. «Integrale»

3 DSU ISEE
CORRENTE

I moduli e le istruzioni alla compilazione sono stati approvati con decreto 7 novembre 2014.

1. DSU MINI

La **DSU MINI** è destinata alla **maggioranza dei nuclei familiari** che vogliono accedere alla generalità delle prestazioni sociali agevolate e si compone di:

- Modello Base**, ove autodichiarare le informazioni relative alla **composizione del nucleo familiare** ed alla **casa di abitazione del nucleo**
- Foglio Componente**, da compilarsi **per ogni soggetto** appartenente al nucleo, indicando i **dati anagrafici** nonché le **informazioni reddituali e patrimoniali**

Tuttavia, la **DSU MINI non può essere presentata** qualora ricorra anche una sola delle **seguenti condizioni**:

- presenza nel nucleo di **persone con disabilità e/o non autosufficienti**
- richiesta di **prestazioni per il diritto allo studio universitario**
- presenza nel nucleo di figli i cui **genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi**
- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari**

In tali casi occorre compilare la DSU cd. «Integrale».

2. DSU cd. «Integrale»

La **DSU cd. «Integrale»** è destinata ai nuclei familiari che, trovandosi in almeno uno dei casi di esclusione dalla compilazione della DSU MINI, **devono dichiarare ulteriori informazioni non previste dalla DSU MINI** per accedere alle prestazioni desiderate. Tramite la DSU cd. «Integrale» è possibile:

- indicare un **nucleo familiare ristretto**
- compilare le informazioni per **accedere alle prestazioni per il diritto allo studio universitario**
- compilare le informazioni per **accedere alle prestazioni per minorenni e/o per il diritto allo studio universitario in presenza di genitori non coniugati e non conviventi**
- compilare le **informazioni relative alla disabilità / non autosufficienza** per accedere alle prestazioni socio-sanitarie (residenziali e non)
- inviare le **informazioni necessarie al calcolo** di una o più **componenti aggiuntive**

Modulo Integrativo

Le informazioni reddituali ed i trattamenti erogati dall'INPS sono di norma acquisite dagli Archivi dell'Agenzia delle Entrate e/o di INPS; tuttavia, è prevista la compilazione del Modulo Integrativo per autodichiarare tali dati in alcuni casi particolari di seguito indicati:

- ❑ **esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari** a causa di eventi eccezionali
- ❑ **mancata ricezione dell'attestazione ISEE trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU.** (Tale autodichiarazione è finalizzata al rilascio di un'attestazione provvisoria valida fino al momento del rilascio dell'attestazione precedentemente richiesta)
- ❑ **rilevazione di inesattezze nei dati acquisiti dagli archivi di INPS e/o Agenzia delle Entrate** utilizzati per il calcolo di un ISEE già rilasciato dall'INPS
NB: in tal caso seguirà un'ulteriore verifica negli archivi e, se dovessero permanere delle discordanze, le informazioni verranno comunicate alla Guardia di Finanza per i controlli del caso

3. DSU ISEE CORRENTE

La **DSU ISEE CORRENTE** consente di **aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata qualora, per almeno un componente del nucleo familiare, si sia verificata una delle variazioni della situazione lavorativa previste dal D.P.C.M. all'art. 9 comma 1.**

Nella DSU ISEE CORRENTE è possibile indicare:

- i componenti del nucleo per cui si sia verificata la variazione della situazione lavorativa, la variazione avvenuta ed i relativi redditi aggiornati**
- gli estremi della documentazione allegata alla DSU ISEE CORRENTE comprovante la nuova condizione lavorativa nonché i redditi aggiornati**

Utilizzando i redditi aggiornati per i soggetti indicati nella DSU ISEE CORRENTE ed i redditi utilizzati in precedenza per gli altri soggetti appartenenti al nucleo sarà possibile calcolare l'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) «Corrente»

Il rilascio dell'ISEE Corrente potrà avvenire esclusivamente qualora la variazione dell'ISR Corrente risulti essere superiore di almeno il 25% rispetto all'ISR calcolato precedentemente in via ordinaria; una volta rilasciato, l'ISEE Corrente ha validità due mesi dalla data di presentazione della DSU (Modulo Sostitutivo)

L'attestazione ISEE: contenuti

A seguito dell'acquisizione di tutti i dati necessari per il calcolo dell'ISEE, sulla base della **combinazione fra composizione del nucleo familiare e prestazioni** a cui si intende accedere, **potrebbe essere calcolati più indicatori**, utilizzando più nuclei familiari di riferimento (es. nucleo ordinario e nucleo ristretto).

L'**attestazione ISEE**, rilasciata a seguito del calcolo dell'indicatore o degli indicatori richiesti **conterrà, per ogni indicatore calcolato**, i seguenti elementi:

- ❑ **nucleo familiare di riferimento** per il calcolo dell'indicatore
- ❑ **valore dell'indicatore**
- ❑ **prestazioni a cui è possibile accedere** utilizzando l'indicatore calcolato
- ❑ **modalità di calcolo dell'indicatore**, con dettaglio dei dati sintetici di Indicatore della Situazione Reddittuale (**ISR**), Indicatore della Situazione Patrimoniale (**ISP**), Indicatore della Situazione Economica (**ISE**), **scala di equivalenza**, eventuale valore della componente aggiuntiva
- ❑ periodo di **validità** dell'attestazione ed eventuali **omissioni / difformità rilevate**

L'attestazione ISEE: i soggetti legittimati

L'attestazione ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, sono resi disponibili al dichiarante:

- ❑ dall'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web, PEC o tramite le sedi territoriali competenti
- ❑ dall'INPS presso l'Ente al quale è stata presentata la DSU in virtù di specifico mandato scritto conferito dal dichiarante all'Ente

Inoltre, qualsiasi componente del nucleo familiare può richiedere la sola attestazione all'INPS tramite:

- ❑ accesso all'area servizi del portale web di INPS
- ❑ sedi territoriali INPS competenti